



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE

Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Gabriella Canto

Presidente

dott.ssa Ester Rita Difrancesco

Giudice relatore

dott.ssa Alessandra Frasca

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al n. R.G. **36/2025** P.U.;

PROMOSSO DA

CANNABISCIENZA S.R.L., P.I. 02921460305, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Colucci,
giusta procura in atti;

- **Ricorrente** -

CONTRO

ENZIMA S.R.L.S., P.I. 02099140853, con sede legale in Caltanissetta, via Due Fontane s.n.c.;

- **Resistente** -

Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata dei beni, proposto nei confronti della società ENZIMA S.R.L.S.;

esaminati gli atti ed i documenti;

viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice relatore in camera di consiglio.

PREMESSO CHE

- il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati ritualmente notificati alla società debitrice ai sensi dell'art. 40 comma 7 CCII;



- sussiste la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
- il credito di parte ricorrente risulta da decreto ingiuntivo e precetto;

OSSERVA

È emerso dall'istruttoria svolta, in particolare dall'esame dei bilanci di esercizio acquisiti dal registro delle imprese, che la società debitrice è un'impresa cd. minore, atteso che non risultano superate le soglie di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII con riferimento agli esercizi 2022 e 2023, annualità cui si riferiscono i bilanci depositati.

Non vi è traccia circa il superamento delle suddette soglie neppure per gli anni successivi, stante che non risultano depositati bilanci ulteriori e considerato, altresì, che dalle informative acquisite non risulta una situazione debitoria superiore alla soglia di € 500.000,00.

Sussiste, altresì, il requisito di cui all'art. 270 comma 1 CCII, non risultando depositate domande di accesso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal Titolo IV del codice della crisi (ad esempio una domanda di concordato minore).

È emersa dagli atti di causa la sussistenza del presupposto oggettivo di cui al comma 2 dell'art. 268 CCII, ossia lo stato di insolvenza della società resistente.

In particolare la debitrice ha indicato in seno al bilancio relativo all'esercizio 2022 una perdita di esercizio pari ad € 4.438,00, sintomo di un evidente squilibrio economico, trattandosi di impresa incapace di realizzare ricavi sufficienti a coprire i costi fissi e remunerare il capitale.

La ricorrente ha evidenziato, inoltre, che il mancato pagamento del credito dalla stessa vantato costituisce ulteriore indice di insolvenza della società la quale, pur a fronte della notifica dell'atto di precetto, ha ommesso di provvedere al pagamento della somma intimata pari ad € 32.082,40.

La situazione debitoria complessiva risultante dal bilancio al 31.12.2023 è pari ad € 61.733,00 (si che risulta superata la soglia di € 50.000,00 prevista dal comma 2 dell'art. 268 CCII) e l'Agenzia delle Entrate ha certificato l'esistenza di debiti tributari per € 6.080,35.

Il creditore ricorrente ha documentato l'esito negativo della ricerca ex art. 492 bis c.p.c., non essendo stati individuati crediti o cose del debitore utilmente aggredibili.

Anche la superiore circostanza costituisce un indice di incapacità patrimoniale della debitrice (la quale si appalesa non in grado di pagare regolarmente i suoi debiti), o addirittura spia di occultamento del suo patrimonio, considerato peraltro che la società risulta ancora attiva.

Per tutto quanto sopra (situazione debitoria complessiva, mancato pagamento del credito di parte ricorrente e dei debiti tributari, esito negativo della ricerca ex art. 492 bis c.p.c., squilibrio economico) è da escludere che ricorra una ipotesi di occasionale inadempienza, dovendosi piuttosto riconoscere uno stato di permanente incapacità del debitore di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.



Sussistono, conclusivamente, tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata.

Precisato che nella nomina del liquidatore valgono i requisiti di cui all'art. 270 comma 2 lett. b) CCII e al richiamato D.M. 24 settembre 2014 n. 202, con individuazione dello stesso tra i gestori residenti nel circondario del Tribunale.

P.Q.M.

VISTO l'art. 270 CCII;

DICHIARA l'apertura della liquidazione controllata dei beni di:

ENZIMA S.R.L.S., P.I. 02099140853, con sede legale in Caltanissetta, via Due Fontane s.n.c.; n. REA CL – 119509;

nomina

la dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice Delegato per la procedura;

nomina

la dott.ssa Elisa Maria Lucia Ingala (C.F. NGLLMR63A41B429C) Liquidatore;

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata di depositare entro sette giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna

ai terzi che vantano diritti reali o personali sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII, con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non abbiano provveduto ad istituirlo o comunicarlo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario;

ordina

la consegna ed il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dichiara che

sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

l'inserimento della presente sentenza nel sito del Tribunale e la sua pubblicazione presso il Registro delle Imprese, a cura del Liquidatore;

ordina



la trascrizione della presente sentenza presso il Conservatore dei RR.II. e presso il P.R.A., a cura del Liquidatore, in caso di presenza di beni immobili o beni mobili registrati, con avviso che il Liquidatore dovrà richiedere al giudice delegato autorizzazione alla nomina di un esperto stimatore per la valutazione dei beni, ove necessario;

dispone che

il Liquidatore, scaduti i termini concessi per la trasmissione delle domande, depositi il progetto di stato passivo e che entro novanta giorni dall'apertura della procedura provveda al deposito del programma di liquidazione;

dispone che

il Liquidatore depositi, con cadenza semestrale a decorrere dalla data della comunicazione della sentenza, relazioni periodiche sullo stato della procedura;

dispone che

il Liquidatore depositi, al termine delle attività di liquidazione ed in ogni caso entro tre anni, una relazione sulla eventuale esdebitazione di diritto del debitore ex art. 282 CCII, relazione avente ad oggetto i presupposti per la concessione del beneficio della esdebitazione;

dispone che

il Liquidatore depositi, terminata l'esecuzione, il proprio rendiconto, anche ai fini della liquidazione e del pagamento del suo compenso;

dispone che

la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;

dispone che

la presente sentenza, a cura della cancelleria, sia comunicata alle parti e al Liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 03.04.2026.

IL GIUDICE RELATORE

dott.ssa Ester R. Difrancesco

IL PRESIDENTE

dott.ssa Gabriella Canto

